

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## Assicurazione e finzione

Nell'indirizzo di saluto che, in qualità di Preside della Facoltà giuridica genovese, ho portato ai partecipanti al Seminario « Le finzioni del diritto » ho ricordato un esempio molto particolare di *fictio* nella tradizione marittima genovese, cioè il contratto di assicurazione e la sua configurazione come compravendita. Al fine di lasciare una traccia di questa esemplificazione nel volume che trae spunto da questo seminario, ho recuperato una parte di un articolo da me pubblicato nel 1996 nel quale si ricostruisce un aspetto di tale problematica<sup>1</sup>.

Il testo è un parere *pro veritate* dato dal consulente genovese Bartolomeo Bosco, un allievo di Baldo degli Ubaldi, attivo nei primi anni del XV secolo<sup>2</sup>.

Si tratta di una controversia portata, nel 1426, di fronte al vicario del podestà di Genova, con la richiesta, da parte degli attori, di esecuzione di un *instrumentum publicum* di assicurazione relativo ad un viaggio dall'isola di Chio alle Fiandre. Gli assicuratori convenuti resistono, sostenendo che sono venute meno le condizioni di adempimento, in quanto è stato mutato il viaggio, prolungato con uno scalo a Genova<sup>3</sup>. La risposta dell'attore nega che esista un mutamento di viaggio, soprattutto tenendo conto dell'ampiezza di discrezionalità desumibile dal testo del contratto di assicurazione<sup>4</sup>.

---

\* Pubbl. in *Le finzioni nel diritto*, a cura di F. BRUNETTA D'USSEAU, Milano 2002 (« Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », Collana di monografie, 80), pp. 199-204.

<sup>1</sup> V. PIERGIOVANNI, *Rapporto tra diritto mercantile e tradizione romanistica tra Medioevo ed età moderna: esempi e considerazioni*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXVI (1996), pp. 9-12.

<sup>2</sup> BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, cons. 390, p. 609. Per notizie biografiche V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova » (Omaggio della Facoltà giuridica di Genova a Mario Scerni), XVI (1977), pp. 855-890.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 609: « quia dicta navis non fuerat secuta viagium de Chio Flandriam, sed mutato viagio, contra verba dicti instrumenti, et contra intentionem dictorum assecuratorum, venerat Ianuam, qui assecutores si hoc credidissent, nullo modo assecuravissent ... ».

<sup>4</sup> *Ibidem*, « non erat verum quod navis mutasset viagium de Chio Flandriam, attentis verbis latissimis instrumenti assecurationis, et attentis veritate, aequitate et omni iustitia; super quibus fuerunt plura actitata, prout patet ex processibus ».

Anche il Bosco ritiene che si possa arrivare alla stessa destinazione seguendo strade diverse, per cui « Mutatio ergo itineris non inducit mutationem viagii »<sup>5</sup>.

Appoggiandosi a diverse *auctoritates* del Digesto e del *Codex* e ad una del *Liber Extra*, egli sostiene che chi avesse voluto provare il mutamento di viaggio con la relativa risoluzione dell'*instrumentum*, avrebbe necessariamente dovuto provare che la nave avesse navigato verso Genova con l'intenzione di non proseguire il viaggio verso le Fiandre:

« quia in casu dubii lex semper praesumit voluntatem durare, nisi probetur mutata, ff. de proba. l. cum tacitum, de leg. 3 l. fideicommissa, §. Si rem, et praesertim si mutatio voluntatis esset illicita, et poenalis mutanti, ff. pro. soc. l. merito, et C. de contr. stip. I. magnam »<sup>6</sup>.

In che cosa, infatti, sarebbero altrimenti operative quelle parole dell'*instrumentum* che « patrono licet navigare quo vellet, non mutando viagium, si sola itineris mutatio esset viagii mutatio »? Una diversa interpretazione verrebbe a contraddire il dettato dell'*instrumentum*<sup>7</sup> che, ancora secondo *auctoritates* romanistiche e canonistiche, « sic exaudiri debent, ut non videantur sibi contraria, ff. de cond. in l. fin. §. Idem quaesit; facit quod not. in § quibus, in p. const. C. et extr. de testi. Cap. cum tu »<sup>8</sup>.

Il pensiero degli assicuratori che non sia stato espresso nel contratto non può essere tenuto in considerazione,

« quia non attenditur mens tacita alicuius contrahentium contra importantiam generalium verborum in his, quae necessario non veniunt ex natura contractus, C. de condi. ob cau. l. si repetendi, et ff. si cer. pe. l. cum quid, neque enim interest, quid senserit homo, sed quid fecerit, ff. de leg. 2 l. fin. in princ. et ff. de acq. poss. L. sed. si ante, et sufficit quem egisse se obligare in genere, licet in specie se non obligaverit, ff. de testa, mi. l. qui iure, cum ibi not. C. de trans. l. sub praetextu, et l. si de certa, per Cy. Bar et Bal »<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 610: « quia diversa sunt mutare viagium, et mutare iter, ex quibus non inferitur, C. de dona. Inter vi. et uxor l. si maritus et ff. de calum. l. fin ».

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> *Ibidem*, « nam nisi sic intelligerentur non sese compaterentur, nec sibi ad invicem convenirent verba instrumenti ... ».

<sup>8</sup> *Ibidem*, pp. 610-611.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 611.

Per confortare i riferimenti romanistici su questi problemi di interpretazione contrattuale, il Bosco fa ricorso anche alle opinioni di Cino, Bartolo e Baldo. La conclusione è nel senso di dare credito all'ampiezza del dettato dell'*instrumentum* ed alla facoltà del patrono di cambiare direzione senza per questo mutare il viaggio assicurato<sup>10</sup>. Ancora nello stesso senso, e sempre supportate da passi romanistici, sono altre affermazioni, come il richiamo dell'importanza della volontà del patrono di proseguire il viaggio per le Fiandre:

« secundum tenorem et verbo contractus, a quo non licet descendere, C. de proba. l. ad probationem, ibi (horum lectio), ff. de ver. ob. l. insulam intra biennium, ver. nec enim, ff. de fideiuss. l. fideiussores magistratuuum §. Pro Aurelio, et de duo. fra. a. capi. Investi. §. Primo, item hoc probatur ex ipsa equitate, et naturali iustitia quae est pro lege. ff. de excu. tu. l. scire. oportet §. Consequens, ff. de ver. ob. L. ubi autem non apparet § illud, et ff. de bo. dam. l. cum ratio »<sup>11</sup>;

oppure che gli *instrumenta* di assicurazione sono concepiti con un dettato così ampio perché ci si fida che il patrono faccia il meglio per l'utilità comune che è anche la sua, « et ista sunt credenda de approbato viro, arg. C. ad l. Iul. repe. et ff. de off. prae. praet. l. p. et C. de off. civi. iudi. l. 2 cum simil »<sup>12</sup>; sarebbe pericoloso se così non fosse, in quanto, se gli *instrumenta* non fossero così ampi, gli assicuratori troverebbero continuamente cavilli<sup>13</sup>.

Il rispetto delle disposizioni contrattuali e le modalità di adempimento sono, in sostanza, i generici punti di riferimento e di contatto che hanno consentito al Bosco di giovare di una consolidata tradizione scientifica per appoggiare le proprie tesi. Quando il discorso si sposta più specificamente

---

<sup>10</sup> *Ibidem*, « sunt enim verba instrumenti ita ampla, ita lata et ita generalia, quod patrono licuit ire, et navigare qua voluit, hoc stante quod non mutaret viagium; igitur ab ea generalitate non debet recedi ff. de alea. l. p. § quod autem, ff. de leg. praestan. l. § generaliter, et ff. si liber. in g. ess. dica. l. prima, § haec oratio ».

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 611.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> *Ibidem*, « Et nisi instrumenta assecurationum essent ita lati, et ita ampli tenoris, fatui essent facientes se assecurari, quia assecuratores propter non solvere, mille cavillationes excogitent, sicut faciunt, non obstantibus praecisis tenoribus instrumentorum, quorum verba fuerunt per tempora rerum veritatem indicantia sic ex industria composita et formata ut assecuratorum cavillationes praeciderent, ne pro assecurando pecunias caperent, et, advenientibus casibus, cavillando solvere recusarent ».

sul contratto di assicurazione, sconosciuto al mondo romano, entrano in gioco fonti difformi, in questo caso lo statuto genovese. È ad una sua norma che il Bosco fa riferimento quando sostiene che non è rilevante, evidentemente a fini processuali, l'affermazione che gli *instrumenta assecurationis* contengono una  *fictio*  perché «*exceptio simulationis non potest opponi in executione, ut §. Exhibitiones autem instrumentorum*»<sup>14</sup>.

Aggiunge anzi il Bosco che tale opinione non regge neanche ad una disamina di tipo sostanziale, in quanto i suddetti documenti contengono *substantialitatem et veritatem*, derivati dalla circostanza che la nave ed il carico assicurati non sono certamente finti<sup>15</sup>. Il tentativo di armonizzare il nuovo contratto con la tradizione romanistica, nel quale la dottrina contemporanea è impegnata, emerge subito dopo, quando Bosco afferma:

«*Item per viam verae venditionis mercium resolvendae sub conditione assecurationem contrahunt, quod probatur ex communi observantia tali, si contigat res illas, super quibus est facta securitas, capi, dictae res tanquam effectae assecuratorum pro parte, qua assecuraverunt super ipsis, per eos vendicantur et recuperantur, et de ipsis, tanquam de propriis disponunt, quasi tanquam res venditae ex die contractae assecurationis toto viagio fuerint ipsorum emptorum et assecuratorum periculo*»<sup>16</sup>.

A queste regole generali, secondo Bosco, non è possibile sottrarsi: «*Item naturale est contractus emptionis, ut post eam contractam omne periculum pertineat ad emptorem*».

L'unica eccezione è la frode o baratteria del capitano, che muta le regole di responsabilità «*ex communi consuetudine patriae non scripta, et ex communi tacito intellectu*»<sup>17</sup>.

Esiste ancora un'altra presenza significativa del diritto locale: per completare le ragioni del rifiuto della possibilità di tener conto delle intenzioni

---

<sup>14</sup> *Statuta et Decreta Communis Genuae*, a cura di A.M. VISDOMINI, Bononiae MCDXCVIII, c. 21 v., Libro II, cap. 2, «*De sententiis, instrumentis et ultimis voluntatibus executioni mandandis, §. Exhibitiones autem instrumentorum*».

<sup>15</sup> BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., p. 612: «*Item dico quod imo continent substantialitatem et veritatem, quia tam assecurantes, quam se assecurari facientes super mercibus onustis in aliqua navi bene supponunt quod merces debent onerari, et quod navis debeat navigare, et hoc non est fictum*».

<sup>16</sup> *Ibidem*, «*C. de peri. et co. Rei ven. l. p. et Insti. De contr. emp. §. cum autem, ubi glo. not.*».

<sup>17</sup> *Ibidem*.

non espresse dagli assicuratori, il Bosco afferma che «ista est aperta cavillatio, ita ab omnibus reputata, et praesertim ab Officio Mercantiae, quod tulit sententiam contra alios assecuratores in dicta navi, in causa consimili». Alla fonte statutaria locale il Bosco affianca, quindi, un significativo riferimento giurisprudenziale, che allarga la gamma delle fonti cui il giudice può fare riferimento.

L'analisi del testo consente di fare qualche considerazione sui modi di utilizzazione della tradizione romanistica da parte del Bosco. Scarsa la presenza della dottrina medievale che riserva una citazione, quasi rituale, a Cino, Bartolo e Baldo, mentre sembra tipico l'uso del diritto romano, tratto direttamente dalla dottrina giustiniana, per fare da supporto alle considerazioni relative alle caratteristiche del contratto in generale, ai criteri di interpretazione ed alle modalità di esecuzione. In questi casi non rileva evidentemente che si tratti di un rapporto, come quello di assicurazione, ignoto al mondo romano: nell'unica circostanza in cui esso è direttamente accostato ad una *auctoritas* romanistica la sua denominazione viene raddoppiata, parlandosi di *emptores et assecuratores* che riporta il contratto nell'alveo della tradizione della compravendita e consente che su essi si esplichino le analisi dei dotti.

Di assicurazione, senza alcuna mediazione di antichi contratti, si parla invece nella fonte statutaria genovese, che il Bosco utilizza conferendole evidentemente la stessa autorità: non bisogna dimenticare che egli scrive un *consilium* che deve essere preso in considerazione dal giudice genovese per il quale lo statuto rimane sempre la fonte di prima applicazione.

Uno spiraglio ancora più importante relativamente ad un complesso di fonti, ampio ed intricato, lo apre il riferimento all'Ufficio di Mercanzia: si tratta anche qui di giudici, ma sono giudici-mercanti, che sentenziano con procedure speciali, lontane dalla tradizione romanistica. Due i motivi di interesse: il primo riguarda l'aggiungersi, nell'alveo di una tradizione scientifica e dottrinale che si ritiene omogenea, di una *auctoritas* contemporanea; il secondo, forse più vicino a quelle che sono le intenzioni dell'autore, il richiamo alla giurisprudenza di un tribunale mercantile che, al contrario della magistratura ordinaria, è più sensibile alle esigenze dei mercanti e pronto a respingere le argomentazioni pretestuose degli assicuratori.



## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella ‘riforma’ di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre ‘consigli’ di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un “corpus” degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

### *Scienza e pratica commerciale e marittima*

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI <sup>th</sup> Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

### *Avvocatura e notariato*

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo